Analisi dei nuovi illeciti introdotti nel Testo Unico dell'Ambiente e nel Codice della Strada dal "Decreto Rifiuti", D.L. 8 agosto 2025, n. 116

Gaetano NOE'
Direttore
della Città di Torino

Divieto di abbandono rifiuti-Art. 192 T.U.A.

1. **L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.**

2. È altresì vietata **l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido**, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione **sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo**. Il Sindaco dispone con **ordinanza** le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001,

Divieto di abbandono rifiuti minuti e rifiuti di prodotti da fumo- Art. 232-bis e 232-ter

232-BIS. RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO

3. È vietato l'abbandono di **mozziconi dei prodotti da fumo** sul suolo, nelle acque e negli scarichi. *(Articolo inserito dall'art. 40, comma 1, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 221).*

232-TER. DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI

1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di **rifiuti di piccolissime dimensioni**, quali anche **scontrini**, **fazzoletti di carta** e **gomme da masticare**, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul **suolo**, nelle **acque**, **nelle caditoie e negli scarichi**. *(Articolo inserito dall'art. 40, comma 1, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 221)*

OCCORRE DISTINGUERE FRA **SCORRETTO CONFERIMENTO** ED **ABBANDONO O DEPOSITO INCONTROLLATO**

Lo scorretto conferimento (differenziazione non corretta, esposizione errata dei contenitori, ecc.) e sempre un illecito amministrativo per violazione Regolamento del servizio.

L'abbandono/deposito incontrollato può invece essere:

ILLECITO AMMINISTRATIVO (art. 255, commi 1.2 e 1-bis)

REATO CONTRAVVENZIONALE (art. 255, commi 1 e 1.1)

REATO DELITTO (art. 255-bis e art. 255-ter)

Divieto di abbandono rifiuti e deposito incontrollato

Il deposito incontrollato presuppone una condotta differente dalle fattispecie di abbandono e di immissione, altrimenti la sua previsione dal parte del legislatore risulterebbe inutile. Tale elemento distintivo non può essere rinvenuto nell'episodicità della condotta e nella quantità, necessariamente contenuta, di rifiuti che esso ha in comune con l'abbandono e che consente di contraddistinguere entrambi rispetto ad altre condotte tipiche individuate dalla disciplina di settore. Ciò che invece caratterizza il deposito incontrollato è la condotta tipica individuabile alla luce del significato letterale del termine "deposito", ossia la collocazione non definitiva dei rifiuti in un determinato luogo in previsione di una successiva fase di gestione del rifiuto.

Cass. Pen. Sez. III 28 luglio 2021 n. 29578

La nozione di deposito incontrollato di rifiuti è volutamente generica e pertanto [omissis] è da riferire anche ad aree private.

Consiglio di Stato sez. V n. 5120 del 14/10/2014

Cassazione Penale, Sezione III, 29.7.2008 n. 31488

“NON E’ SUFFICIENTE UNA CONDOTTA MERAMENTE OMISSIVA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO AD INTEGRARE IL CONCORSO NEL REATO DI ABBANDONO O DEPOSITO DI RIFIUTI EFFETTUATO DA TERZI, non essendo posto a carico alcun obbligo giuridico di intervenire per impedire la commissione dell’illecito, SEMPRE CHE LA **CONSAPEVOLEZZA DEL FATTO** NON RIVESTA LE CARATTERISTICHE PROPRIE DI UNA FORMA DI **ACQUIESCENZA**, Che abbia agevolato la commissione del reato da parte del terzo, configurandosi percio’ quale consorso nella sua commissione”.

L'ABBANDONO DEI RIFIUTI: Art. 255 d.lgs. 152/06 (abbandono di rifiuti)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'**ammenda da 1.500 a 18.000 euro**. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 4 a 6 mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

1.1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con l'arresto da 6 mesi a 2 anni o con l'**ammenda da 3.000 a 27.000 euro**.

1.2 Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da 1.000 euro a 3.000 euro**. *(proventi a Provincia: cfr. art. 263)* Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'art. 214 del C.d.S.

1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da 80 a 320 euro** *(proventi 50% al Comune e 50% allo Stato: cfr. art. 263, comma 2-bis)*

1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro 1.540.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Rimane contravvenzione
Pena è aumentata

Nuova sanzione accessoria

Nuovo comma abolito (reato proprio) art 256, c. 2

Diventa illecito Amm.vo
Sanzione aumentata
+ sanzione accessoria

Aumento sanzione (232 bis e 232 ter)
Prima da 30 a 150

Nuovo comma

Allegato L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. 2. Cinematografi e teatri. 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta. 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. 5. Stabilimenti balneari. 6. Esposizioni, autosaloni. 7. Alberghi con ristorante. 8. Alberghi senza ristorante. 9. Case di cura e riposo. 10. Ospedali.

- 11. Uffici, agenzie, studi professionali.
- 12. Banche ed istituti di credito.
- 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- 16. Banchi di mercato beni durevoli.
- 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- 20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
- ((20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.))
- 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- 22. Mense, birrerie, hamburgerie.
- 23. Bar, caffè, pasticceria.

Art. 255 del T.U.A. PRIMA DELLA MODIFICA

- 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee **è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.**
- 1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
- [...]
- 3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Art. 255-bis d.lgs. 152/06 (abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari)

DELITTO

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita **rifiuti non pericolosi** ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni se:

a) dal fatto deriva **pericolo** per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero **pericolo** di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati* o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240** o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono in acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 2 a 6 mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

** Art. 240, comma 1, lettera d), d.lgs. 152/06 = **sito potenzialmente contaminato:** un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)

Inserito tra i reati presupposto 231

Art. 255-ter d.lgs. 152/06 (abbandono di rifiuti pericolosi)

DELITTO

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita **rifiuti pericolosi** ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

2. La pena è della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni quando:

a) dal fatto deriva **pericolo** per la vita o l'incolumità delle persone ovvero **pericolo** di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono in acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da 1 anno a 5 anni e 6 mesi Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi.

Inserito tra i reati presupposto 231

Art. 256 d.lgs. 152/06 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni ~~***((è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.))((Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.))***~~

Da contravvenzione a DELITTO se rifiuti pericolosi

a) ***((LETTERA ABROGATA DAL))***.

b) ***((LETTERA ABROGATA DAL))***.

1-bis. ***((La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:***

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.))

1-ter. ***((Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, si applicano ~~secondo le~~ disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del .))***

Art. 256 d.lgs. 152/06 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1-quater. ***((Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell' per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.))***

2. ***((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 Agosto 2025, n. 116)).***

3. ***((Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.))***

3-bis. ***((La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:***

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.))

3-ter. ***((Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.***

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).

~~Le pene *((di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis,))* sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.~~

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena *((dell'arresto da sei mesi a due anni o e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro))*.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 259 – bis ((Aggravante dell’attività di impresa))

1. ***((Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.***

Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.))

- **Art. 259-ter** ***(((Delitti colposi in materia di rifiuti).))***

1. ***((Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.))***

Giurisprudenza-ABBANDONO DA PARTE DEL DIPENDENTE DELL'IMPRESA

- L'art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 integra gli estremi di un **reato proprio del titolare dell'impresa**, sicché, quando la **condotta materiale è imputabile al dipendente**, per affermare la sua responsabilità per il suddetto reato (e non per l'illecito amministrativo di cui all'art. 255) è necessario accertare il coinvolgimento diretto del titolare dell'impresa, ovvero che quest'ultimo abbia delegato la gestione dei rifiuti ad altro soggetto, che pertanto **ne assume la correlativa responsabilità**. *Cass. pen., Sez. III, 09/09/2021, n. 37603*

Giurisprudenza-IMPRENDITORE DI FATTO: RESPONSABILE

- Non è soltanto la qualifica formale di imprenditore a tracciare il confine tra il reato e l'illecito amministrativo, bensì anche lo svolgimento di fatto di attività sostanzialmente imprenditoriali (nel senso che, anche ai fini civilistici, la **sostanza prevale sulla forma**, cfr. artt. 2238, comma 1, e 2639 c.c.).Ne consegue che quando la fattispecie incriminatrice fa riferimento alla "titolarità" dell'impresa, non intende riferirsi solo alla persona (formalmente) iscritta nel registro delle imprese, ma anche a chi sia titolare (ed eserciti) attività (di fatto) imprenditoriali, anche se non registrate e sconosciute al Fisco. Sicchè, autore della condotta può essere tanto l'imprenditore, quanto colui che eserciti, di fatto, una delle attività indicate dagli artt. 2135 e 2195 c.c. Nel primo caso (imprenditore "formale") è sufficiente, anche a fini di prova, la qualifica di "imprenditore" (indipendentemente dall'attività svolta dall'impresa, non essendo il reato circoscritto ai soli titolari di imprese che svolgono le attività di gestione di rifiuti di cui al comma 1 dell'art. 256, comma 2, n. 152 del 2006; Sez. 3, n. 19969 del 2017, cit.); nel secondo caso (**imprenditore "di fatto**") è necessario l'accertamento della **riconducibilità del fatto allo svolgimento di una attività imprenditoriale e comunque non occasionale e posta in essere con un minimo di organizzazione**. *Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 13/04/2023) 31/07/2023, n. 33410.*

Giurisprudenza-IMPRENDITORE FORMALE: NON RESPONSABILE PENALMENTE PER RIFIUTI DOMESTICI

Di conseguenza, per escludere la configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006, non è sufficiente che i rifiuti abbandonati o irregolarmente depositati non siano riconducibili alla specifica attività dell'impresa o dell'ente di cui il soggetto agente è titolare o responsabile: è necessario invece che **i rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato dal titolare di un impresa o dal responsabile di un ente siano estranei a qualunque attività che, anche episodicamente, potrebbe svolgere l'impresa o l'ente**.

In questa prospettiva, **il limite** di applicazione della fattispecie penalmente sanzionata è ravvisabile solo in caso di rifiuti estranei a qualunque attività potenzialmente riferibile all'impresa o all'ente cui è preposto l'imputato, come, ad esempio, **nel caso di materiali di scarto che siano, insieme, di entità estremamente modesta e riferibili ad una produzione domestica**. *Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 01/06/2023) 31/07/2023, n. 33423*.

Giurisprudenza- IMPRENDITORE FORMALE: NON RESPONSABILE PENALMENTE PER RIFIUTI DOMESTICI

- Ai fini dell'eventuale disapplicazione, da parte del giudice penale, dell'atto amministrativo non è sufficiente la mera deduzione dell'omessa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, essendo, piuttosto, **necessario prospettare l'incidenza di tale omissione sulla tutela dei diritti soggettivi interessati dall'atto che si assume illegittimo** (nella specie, ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti non ottemperata), **nel senso che essa abbia impedito di rappresentare nella sede amministrativa competente circostanze in grado di rilevare sul corretto esercizio**, oggettivo o soggettivo, del potere. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 04/04/2019). *Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 11/02/2021, n. 16350 (rv. 281035-01).*

Art. 15 Codice della Strada

Rientra ciò che non è rifiuto

1.Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

f) ((fuori dai casi di cui all'articolo 20, insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti;))

f-bis) ((fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento;))

g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

Gettare qualcosa dall'auto in sosta o in movimento

h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cos

o incanalare in essi acque di qualunque natura;

Art. 15 Codice della Strada

3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 26 a € 102**.

3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 216 a € 866**.

3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204.

4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese

ART. 201 comma 5-quater c.d.s.

Le disposizioni del comma 5-ter si applicano altresì per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis). A tal fine possono essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.

SANZIONI

Trasporto di rifiuti NON pericolosi senza formulario = sanzione pecuniaria **da 1.600 a 10.000 euro** (p.m.r. = 3.200 eur). Autorità competente = Presidente Provincia. Proventi = Provincia

Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario = art. 258/4 d.lgs. 152/06: reclusione da 1 a 3 anni

Trasporto di rifiuti con formulario falsificato = art. 258/4 d.lgs. 152/06 + artt. 483 (e 477?) c.p. se uso certificazione analisi contraffatta

Mancanza iscrizione all'Albo dei gestori = art. 256 d.lgs. 152/06: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro (se rifiuti non pericolosi), ovvero reclusione da 1 a 5 anni se rifiuti pericolosi oppure se rifiuti non pericolosi ma si genera pericolo per la vita, l'incolumità, ecc.

PENE ACCESSORIE E SANZIONI ACCESSORIE

Art. 256 comma 1-ter d.lgs. 152/06:

Trasporto di rifiuti senza iscrizione all'Albo dei gestori ambientali = **sospensione patente di guida da 3 a 9 mesi** (nella flagranza, ritiro art. 223 cds)

Se si tratta di un'impresa che esercita autotrasporto di cose per conto terzi, l'attività senza iscrizione all'Albo dei gestori ambientali o in violazione delle disposizioni parte IV (*per esempio mancanza formulario!*) = sospensione dall'Albo dei contoterzisti* da 15 gg a 2 mesi. In caso di recidiva (art. 99 c.p.) o reiterazione (art. 8-bis legge 689/81), divieto di reiscrizione per 2 anni (cfr. **art. 212, comma 19-ter**, d.lgs. 152/06)

* www.alboautotrasporto.it

Art. 256 comma 1-quater d.lgs. 152/06:

Trasporto di rifiuti senza iscrizione all'Albo dei gestori ambientali = **confisca del mezzo** utilizzato per la commissione del reato

Procedura = art. 321, commi 2 e 3-bis, c.p.p.

AUTOTRASPORTO

ART. 212 comma 19-ter d.lgs. 152/06

Fermo il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, **non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali** e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della parte quarta nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 298/74 da 15 giorni a 2 mesi. In caso di reiterazione delle violazioni (cfr. art. 8-bis legge 689/81) o di recidiva (cfr. art. 99 c.p.), si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi 2 anni.

256-bis. Combustione illecita di rifiuti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. ***((Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.))***

3. ***((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 agosto 2025, n. 116))***.

3-bis. ***((La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:***
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.))

3-ter. ***((Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.))***

4. La pena è aumentata di un terzo se ***((i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi))*** in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225..

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

L'abbruciamento dei rifiuti vegetali e agricoli non pericolosi costituisce **normale pratica agricola** consentita per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti purché ciò avvenga solo ***in loco*** e per piccole quantità giornaliere

Le condizioni da rispettare affinché la combustione di residui vegetali non sia considerata attività di smaltimento di rifiuti riguardano:

a) la tipologia dell'attività (raggruppamento e abbruciamento);

b) la quantità di materiale (piccoli cumuli in quantità non superiore a tre metri stero per ettaro);

c) la tipologia dei materiali (materiali vegetali ex art. 185, comma 1, lett. *f*));

d) luogo in cui deve essere effettuata l'attività di raggruppamento e abbruciamento (luogo di produzione);

e) reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti.

Concorrendo tutte queste condizioni le attività descritte non rientrano nella nozione di gestione di rifiuti, ma costituiscono "**normali pratiche agricole**".

* = la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa….nonchè la Posidonia spiaggiata….

PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO = ART. 131-BIS C.P., COMMA 3:

L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede:

[omissis]

4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del d.lgs. 152/06

AGGRAVANTE SPECIALE: Nel caso di traffico o abbandono di materiale radioattivo (art- 452-sexies) o di traffico di rifiuti (art. 452-quaterdecies), è prevista un'aggravante (aumento pena della metà) qualora il fatto dia origine a pericolo per vita, incolumità, compromissione/deterioramento acqua, aria, suolo, sottosuolo, ecosistema, biodiversità, fauna, flora, o sia commesso in sito contaminato o strade di accesso allo stesso.

L'arresto in flagranza differita (art. 382-bis c.p.p.) e l'attività sotto copertura (art. 9 legge 146/06) sono ora possibili anche per i reati di cui agli artt. 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-quaterdecies, c.p., e per i reati di cui agli artt. 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del d.lgs. 152/06

Art. 382 bis C.P. Arresto in flagranza differita

1. Nei casi di cui agli articoli 387 bis, 572 e 612 bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di cui agli articoli **452 bis, 452 ter, 452 quater, 452 sexies e 452 quaterdecies del codice penale** e nei casi di cui agli articoli **255 bis, 255 ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256 bis e 259** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria ***((da quattromila a ventimila euro))***. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

2-bis. ***((All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.))***

Art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) segue…….

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

4-bis. *((Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell' per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.))*

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

Art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

((Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.))

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell', ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Cass. pen. n. 39076/2021

In tema di reati ambientali, sussiste concorso formale, e non rapporto di specialità, tra il delitto di a**ttività organizzata per il traffico illecito di rifiuti**, previsto dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., e la contravvenzione di **gestione di discarica non autorizzata**, di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel caso in cui ricorrano, in concreto, sia gli elementi sostanziali del primo, ossia l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate, che l'elemento formale della seconda, quale la mancanza di autorizzazione.

Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 20/03/2025, n. 22459

Con specifico riferimento al delitto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., il requisito della abusività deve essere interpretato nel senso che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito essenziale per la configurazione del delitto, che **può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata e quando le autorizzazioni siano scadute o palesemente illegittime** e, comunque, non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati e accompagnati da bolle false quanto a codice attestante la natura del rifiuto, in modo da celarne le reali caratteristiche e farli apparire conformi ai provvedimenti autorizzatori dei siti di destinazione finale.

Art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 20/03/2025, n. 22459

Il ricorrente è stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. (già art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006) a lui ascritto perché, al fine di conseguire l'ingiusto profitto derivante dalla gestione irregolare dei rifiuti ricevuti - consistente nel risparmio dei costi inerenti il corretto allestimento, la manutenzione e l'ammodernamento dell'impianto nonché derivanti dall'omessa applicazione delle corrette procedure di messa in sicurezza e recupero dei rifiuti -, attraverso l'allestimento, quale responsabile legale della società Nuova Femeco Srl, esercente **attività di rottamazione di veicoli** di ogni genere, veicoli fuori uso e la gestione dei rifiuti ferrosi classificati non pericolosi, riceveva e gestiva ingenti quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi ed in particolare: (i) **641,055 tonnellate di rifiuti costituiti da veicoli fuori uso; (ii) ingenti quantità di materiali ferrosi e non (quantificabili in non meno di 2.235,568 tonnellate con riferimento al solo anno 2014 - quantitativo peraltro in linea con i dati parziali relativi all'anno 2015), rifiuti che, con riferimento alla prima tipologia (veicoli fuori uso), venivano gestiti irregolarmente in quanto l'impianto non era dotato di macchinari che consentivano la bonifica delle parti di veicoli inquinati da oli, liquidi e altro materiale inquinante, con riferimento alla seconda tipologia (rifiuti ferrosi e non), venivano gestiti irregolarmente in quanto non era stato possibile risalire all'origine degli stessi poiché conferiti senza FIR e certificato di analisi**.

Art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 20/02/2025, n. 18806 (rv. 287997-01)

E' configurabile **concorso materiale tra il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiut**i, previsto dall'art. 452-quaterdecies cod. pen. e quello di a**ssociazione per delinquere, di cui all'art. 416 cod. pen**., in quanto non sussiste rapporto di specialità tra le fattispecie incriminatrici, diversi essendo i rispettivi elementi costitutivi e le rispettive oggettività giuridiche, posto che il delitto ambientale può essere essere commesso da un singolo soggetto agente o da due o più individui in concorso tra loro ovvero in forma associata, non finalizzata al compimento anche di altri delitti, mentre quello contro l'ordine pubblico si connota per l'esistenza di un'organizzazione, anche minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, sì da turbare l'ordine pubblico. (Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 19/03/2024)

ALTRE PENE ACCESSORIE

ART. 2-BIS D.L. 116/25 *(Articolo inserito dalla legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147.)*

1. Le persone condannate con sentenza definitiva per uno dei delitti di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-serxies e 452-quaterdecies del Codice Penale non possono ottenere, per un periodo non inferiore a 1 anno e non superiore a 5 anni:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorchè siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

d) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svoltimento di attività imprenditoriali, comunque nominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

2. L'interdizione di cui al comma 1 determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni abilitazioni ed erogazioni di cui al medesimo comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza dalle attestazioni a cura degli organi competenti.

Consiglio di Stato Sez. IV n. 2746 del 21 marzo 2024. Il proprietario del terreno è responsabile ai sensi dell'art. 192 del t.u.a.?

……..secondo l'orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, "anche in recepimento dei principi di diritto elaborati dal diritto europeo in materia ambientale e di gestione dei rifiuti, il proprietario che volontariamente tiene una condotta incompatibile con i doveri di vigilanza, controllo e verifica dello stato in cui versano i propri beni, non può esimersi da responsabilità. In altre parole, il requisito della colpa postulato dall'art. 192, del d.lgs. n. 152/2006, **consiste oltre che nella commissione di condotte positivamente orientate all'abbandono dei rifiuti, anche nell'omissione di quei doverosi controlli che – soli – potrebbero distogliere o impedire terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma, tra cui quelle di deposito incontrollato e di abbandono per le quali è causa**." (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 2399 del 2021).

11.1. Nel caso in esame, l'appellante, con le misure sopra indicate, è intervenuta **in modo non idoneo e soprattutto in modo intempestivo poiché era al corrente sin dal 20 agosto 2003 della situazione di abbandono incontrollato dei rifiuti sull'area di sua proprietà per essere stata, della detta circostanza, resa edotta dal Dipartimento Prevenzione Igiene e Sanità dell'ASL**, che le aveva formalmente intimato di smaltire i materiali pericolosi esistenti nell'area e di bonificare i luoghi, a seguito del verbale di ispezione dei Carabinieri del NOE.

In particolare, il procedimento di sfratto attivato ha una finalità diversa rispetto a quella di esimente della proprietà dal dovere di controllo e di vigilanza sul bene e ad esso non può essere conferito alcun rilievo nell'escludere un comportamento quanto meno colposo dell'appellante.

Consiglio di Stato Sez. IV n. 6885 del 4 agosto 2025. Obbligo del proprietario a bonificare?

Il cd. **proprietario incolpevole, che non ha contribuito all'inquinamento del sito, è tenuto esclusivamente a segnalare alle autorità il superamento o il pericolo di superamento delle CSC e ad adottare le misure di prevenzione del danno ambientale**, mentre ha la mera facoltà di assumere in proprio le restanti iniziative di contrasto e riparazione del danno (art. 245 cod. amb.), onde mantenere il fondo libero dai pesi derivanti dall'eventuale attivazione d'ufficio delle autorità. Infatti, il proprietario rimane esposto al privilegio speciale e agli oneri reali sul fondo per il caso in cui, non essendo stato individuato il responsabile dell'inquinamento, le amministrazioni competenti realizzino d'ufficio le misure di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, rivalendosi poi delle spese sul proprietario, nei limiti del valore del fondo (artt. 250 e 253 cod. amb.). Pertanto, non è configurabile alcuna responsabilità in capo al proprietario dell'area inquinata né, quindi, l'obbligo di bonificare il sito per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale all'inquinamento riscontrato (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 7 settembre 2020, n. 5372; Id., 28 agosto 2024, n. 7274).

La giurisprudenza inoltre, superando un contrasto ermeneutico, si è ormai consolidata nel senso che il proprietario incolpevole, tenuto all'esecuzione delle sole misure di prevenzione (definite all'art. 240, co. 1, lett. i, cod. amb.), non è obbligato a porre in essere neppure le misure di messa in sicurezza di emergenza (definite all'art. 240, co. 1, lett. m, cod. amb.), queste ultime essendo interventi miranti alla riparazione del danno ambientale e, come tali, gravanti esclusivamente sul responsabile dell'inquinamento (*Cons. Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2013, ord. n. 21; Cass. Civ., Sez. Un., 1 febbraio 2023, n. 3077; da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2023, n. 6957; Id., 19 luglio 2023, n. 7072*).

Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sent. n. 3077 del 01/02/2023

Per ciò che riguarda la **procedura di bonifica** di un terreno contaminato è intervenuta recentemente la **Cassazione a Sezioni Unite con la sent. n. 3077 del 01/02/2023** e ha indicato che "*In tema di responsabilità ambientale, a carico del proprietario/gestore del sito inquinato che non abbia direttamente causato l'inquinamento, **non può essere imposto l'obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza (c.d. "m.i.s.e.") e di bonifica**, in quanto gli effetti in capo al proprietario incolpevole sono limitati a quanto previsto dall'art. 253 c. amb. in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari, possedendo le misure anzidette una connotazione ripristinatoria di un danno già prodottosi che le rende non assimilabili alle misure di prevenzione che, viceversa, il proprietario del sito è obbligato ad assumere in quanto idonee a contrastare un evento recante una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile; al proprietario che non abbia causato l'inquinamento sono, altresì, inapplicabili i criteri di imputazione della responsabilità di cui agli artt. 2050 e 2051 c.c., dal momento che la disciplina definita nella parte quarta del c. amb. per la bonifica dei siti contaminati ha carattere di specialità rispetto alle norme del codice civile, contemplando, a tale proposito, la specifica posizione del proprietario/gestore incolpevole e trovando applicazione nei confronti del responsabile dell'inquinamento (in base al principio "chi inquina paga" di cui alla Direttiva 2004/35/CE), a titolo di dolo o colpa; ne consegue che l'obbligo di adottare le misure utili a fronteggiare la situazione di inquinamento rimane unicamente a carico di colui che di tale situazione sia stato responsabile per avervi dato colposamente o dolosamente causa, non potendosi addossare al proprietario incolpevole dell'inquinamento alcun obbligo né di bonifica, né di messa in sicurezza*".

……..E le spese chi le paga? Art. 253 (oneri reali e privilegi speciali)

1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati **qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ((ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5)). L'onere reale viene iscritto ((nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio)) a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica**.

2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da **privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

4. In ogni caso, **il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi**. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.

5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o

Art. 9 legge n. 689/81 Principio di specialità

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la **disposizione speciale**.

Circolare Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona n. 4105

Chiarimento a seguito dell’entrata in vigore della L. 137/2023.

Questa regola (principio di specialità) è particolarmente importante perché riduce la operatività della norma in argomento sia con riferimento all' art. 232 bis (rifiuti di prodotti da fumo) che all'art 232 ter del Testo Unico ambiente (divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni), che pertanto prevalgono.

Giova ripetere che *se la condotta rientra nell'art. 15 cod.strada per effetto del principio di specialità non dovrà essere valutata come reato.*

Inoltre la norma richiamando il concetto di abbandono e deposito purchè incontrollato (art. 192 comma 1 appunto) ***esclude che possa essere considerato reato il posizionamento del rifiuto da parte del cittadino senza il rispetto delle regole della raccolta differenziata oppure il posizionamento del rifiuto non all'interno del cassonetto, ma vicino a questo, poiché in tal modo egli non voleva abbandonare il rifiuto sul terreno , tanto da averlo portato in un'area che egli sa essere destinata alla successiva raccolta.***

Circolare Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi n. 12186

Chiarimento a seguito dell'entrata in vigore della L. 137/2023.

Procura della Repubblica di Brindisi

Prot. n. 12186 /2023

Si evidenzia, infine, la permanente efficacia delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15/1° comma, lett. f) e f-bis), C.d.S. Quindi le condotte, ivi descritte e sanzionate, *di depositare rifiuti sulle strade e/o di gettare rifiuti dai veicoli* sono soggette solo a sanzione amministrativa ex art. 9 della legge n. 689/1981, trattandosi di disposizioni speciali in relazione al luogo in cui vengono depositati (le strade come definite dall'art. 2 del C.d.S.) e/o al mezzo (veicoli ex artt. 46 e ss. C.d.S.) dal quale sono gettati rifiuti.

Circolare Atersir

Chiarimento a seguito dell’entrata in vigore della L. 137/2023.

L’interpretazione di questa Agenzia, condivisa con ANCI E-R, ha sempre teso a differenziare le fattispecie di **abbandono vero e proprio** del rifiuto, da quelle di **erroneo conferimento**, per tale ultime intendendosi le casistiche di **conferimento di rifiuto errato**, ma in ogni caso legato al sistema della raccolta dei rifiuti operato dal gestore competente per territorio.

Da tale interpretazione deriva che le sanzioni previste dal Regolamento ATERSIR in oggetto rimarrebbero applicabili per tutto quanto concerne la casistica in cui il rifiuto viene lasciato sopra, accanto o in prossimità dei contenitori della raccolta differenziata, dei cassonetti (o altri sistemi) della raccolta stradale o dei Centri di Raccolta.

Sentenza Cass. Pen. n. 3118 del 30 luglio 2024. Combustione di rifiuti agricoli cosa applicare?

La **Sentenza della Corte di Cassazione n. 3118 del 30 luglio 2024**, redige un interessante analisi circa la differenza tra il regime di applicazione della sanzione, ora divenuta fattispecie penale, dell'art. 255 del codice ambientale e l'applicazione della sanzione penale prevista, invece, dall'art. 256 bis dello stesso testo unico ambientale.

Le conclusioni a cui giunge la Suprema Corte Penale con la sentenza n. 31108 del 30 luglio 2024, consistono nel sostenere che la **combustione illecita di rifiuti vegetali abbandonati** è punita, in base al Codice ambientale, meno gravemente **solo se** non sono stati **usati altri materiali** - come carta o liquidi - per accelerare l'abbruciamento. L'articolo 256-bis del Dlgs 152/2006 prevede gravi sanzioni per chi brucia e deposita illecitamente rifiuti abbandonati ma il regime è meno pesante se vengono raggruppati, depositati e **bruciati materiali vegetali** classificati come **rifiuti organici**. Per godere del favore del Legislatore però occorre che tali materiali **non siano mischiati con altri,** come nel caso di specie, volantini pubblicitari e combustibile liquido usati per accelerare la combustione. Nel caso invece si brucino soltanto materiali vegetali abbandonati **le sanzioni sono quelle previste dall'articolo 255 del Dlgs 152/2006**, meno gravi di quelle dello stesso articolo 256-bis.

Abbandono di rifiuti su strada di proprietà privata. Consiglio di Stato 6 agosto 2024, n. 7004.

A seguito dell’ordinanza di rimozione del comune, adottata dopo aver avviato in modo corretto il procedimento ai sensi dell’art. 192 del testo unico ambientale, la ricorrente aveva lamentato che l'ispezione, sulla base della quale l'ordinanza si fonda, si era svolta sul suo terreno senza il suo consenso e in assenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, come invece richiesto nel caso di accesso su fondo di proprietà privata; a tal fine, aveva contestato che il fondo fosse gravato da una servitù di uso pubblico. La difesa del Comune aveva sostenuto, ribattendo le eccezioni sostenuto dal ricorrente, che **la strada che attraversa il terreno, ancorché di proprietà privata, fosse asservita all'uso pubblico, da considerarsi quindi come strada vicinale, come dimostrerebbero il fatto che vi passano una serie di condutture pubbliche, che sia stata asfaltata a cura e spese del Comune e che a essa accedano indiscriminatamente tutti gli abitanti della frazione**. Il Giudice di primo grado ha ritenuto che la predetta area non potesse essere qualificata come "privata dimora", ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, ritenendo così legittimo l'atto presupposto di accertamento. Infatti, **gli organi preposti all'accertamento di illeciti amministrativi possono procedere a ispezioni in luoghi diversi dalla "privata dimora", la cui definizione coincide con quella rilevante per la commissione del reato di violazione di domicilio, di cui all'articolo 614 Codice penale; il concetto di "privata dimora" prescinde dall'accertamento della proprietà e degli eventuali diritti reali che interessano un determinato luogo, ma dipende dal fatto che in esso si svolgano non occasionalmente atti della vita privata e che si tratti di uno spazio inaccessibile ai terzi senza il consenso del titolare**. La giurisprudenza ha delineato il reato di violazione di domicilio, evidenziando che la definizione di "privata dimora" non può essere considerata equivalente a quella di proprietà privata; gli elementi per attribuire ad un luogo la qualifica di privata dimora sono: l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata in modo riservato, la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona e la non accessibilità del luogo da parte dei terzi, senza il consenso del titolare (così Cassazione penale, Sezione V, 21 novembre 2017 n. 53438).

Contravvenzione che rientra tra quelle estinguibili ai sensi dell’art. 318 bis

La nuova ipotesi sanzionatoria rientra tra quelle estinguibili ai sensi dell’**art. 318 bis** e ss.

Ambito di applicazione: si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

L’estinzione delle contravvenzioni ambientali

- L’art 1 comma 9 della L. 68/2015 introduce nel Codice dell’Ambiente una «Parte sesta-bis» contenente la **disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale**, costituita da sette nuovi articoli (artt. da 318-bis a 318-octies)

Art. 318-bis: specifica l’applicabilità della disciplina a quelle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette

Art. 318-ter disciplina le prescrizioni da impartire al contravventore, di competenza dell’organo di vigilanza, il termine per la regolarizzazione, l’obbligo di comunicazione della notizia di reato al PM;

Art. 318-quater: regola la verifica dell’adempimento e l’irrogazione della pena, entro termini determinati, attraverso una serie di fasi procedimentali

L’estinzione delle contravvenzioni ambientali

- L’art 1 comma 9 della L. 68/2015 introduce nel Codice dell’Ambiente una «Parte sesta-bis» contenente la **disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale**, costituita da sette nuovi articoli (artt. da 318-bis a 318-octies)

Art. 318-quinquies: disciplina gli obblighi di comunicazione da parte del PM, che abbia avuto qualsiasi notizia della contravvenzione, all’organo di vigilanza o alla PG

Art. 318-sexies: termini di sospensione del procedimento penale e attività di indagine e cautelari effettuabili in loro pendenza

Art. 318- septies: **prevede l’estinzione delle contravvenzioni a seguito sia del buon esito della prescrizione che del pagamento della sanzione amministrativa, cui consegue l’archiviazione del procedimento da parte del PM. E’ disciplinata l’ipotesi di adempimento tardivo o con modalità diverse della prescrizione possibile applicazione di un’oblazione ridotta. Pagamento della metà del massimo.**

Art. 318-octies: norma transitoria in base alla quale la disciplina per l’estinzione delle contravvenzioni non si applica ai procedimento in corso alla data della sua entrata in vigore

318-quater (Verifica dell'adempimento)

1. **Entro sessanta giorni** dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, **una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione** commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi dell'articolo 318-ter, comma 4-bis. Entro **centoventi giorni** dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell'estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell'articolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell'asseverazione tecnica. Gli importi di cui all'articolo 318-ter, comma 4-bis, sono **riscossi dall'ente accertatore** e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti.1991

3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

ART. 318-septies (Estinzione del reato)

1. La contravvenzione si estingue **se il contravventore adempie alla prescrizione impartita** dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L'**adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione**, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

ART. 318-septies (Estinzione del reato)

La modifica apportata all’art. 318 quater TUA dal D.L. n 36/2022 (convertito dalla L. n°79/2022) ha espressamente previsto che il pagamento della sanzione amministrativa da cui dipende l’**estinzione della contravvenzione sia destinato all’entrata del bilancio dello Stato**.

Con Circolare n° 300/STRAD/1/0000031371.U/2024 del 17/10/2024 il Ministero dell’Interno ha precisato le modalità di esecuzione dei pagamenti inerenti le sanzioni di cui all’art. 318 quater c.2 D.lgs 152/2006 fornendo l’**elenco dei codici IBAN delle Tesorerie provinciali** i cui estremi devono essere forniti al contravventore per l’esecuzione del versamento.

PRESCRIZIONE AMBIENTALE ESTINTIVA E OBBLIGOATORIETA’

In particolare, con **sentenza n. 38787 del 22 agosto 2018**, la Suprema Corte ha affermato che «*In tema di responsabilità ambientale, gli artt. 318-bis e seguenti del Dlgs. 152/2006* ***non contemplano l’ipotesi che la polizia giudiziaria impartisca obbligatoriamente una prescrizione*** *per consentire alla parte l’estinzione del reato. In materia d’infortuni sul lavoro, il cui meccanismo è stato riprodotto nel citato decreto 152/2006, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro l’omessa indicazione, da parte dell’organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non rende l’azione penale improcedibile: la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l’esercizio dell’azione penale nei casi in cui,* ***legittimamente****,* ***l’organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione****, tenuto conto che l’imputato può comunque richiedere di essere ammesso all’oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata.*»

MANCANZA DELLA PRESCRIZIONE

La mancata indicazione della prescrizione di regolarizzazione per consentire l'estinzione del reato **non è causa di improcedibilità dell'azione penale**, anche perché l'imputato può comunque **richiedere di essere ammesso all'oblazione in caso di autonoma e spontanea regolarizzazione**. *Cass. Sez. III n. 685 del 9 gennaio 2024 (UP 14 dic 2023) Cass. pen., Sez. III, 04/02/2022, n. 7286*

L'**art. 318 *septies*, comma 3** D.Lgs. n. 152/2006 prevede, infine, che l'adempimento congruo, ma effettuato in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione ovvero con modalità diverse da quelle impartite dall'organo di vigilanza **costituiscono circostanze valutate ai fini dell'ammissione all'oblazione di cui all'art. 162 *bis* c.p.**

OMESSA PRESCRIZIONE DELLA PG

l'interpretazione che esclude trattarsi di una condizione di procedibilità è in linea con la giurisprudenza sulla speculare disciplina antinfortunistica che ha costantemente affermato che l'**omessa indicazione, da parte dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale** (Sez. 3, n. 3671 del 30/11/2017, dep. 2018, Vallone, Rv. 272454; Sez. 3, n. 7678 del 13/1/2017, Bonanno, Rv. 269140).

Va ribadito il principio per cui - cfr. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 - ai fini dell'applicabilità della causa di **esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto**, prevista dall'art. 131-bis c.p., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., comma 1, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Si è affermato, altresì, che ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi **adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo** (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01).*Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 19/10/2022) 25/11/2022, n. 44865*

Art. 131 bis c.p. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede:

1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341 bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343;

3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis, 391 bis, 423, 423 bis, 558 bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583 bis, 593 ter, 600 bis, 600 ter, primo comma, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 undecies, 612 bis, 612 ter, 613 bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648 bis, 648 ter;

4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge.

Art. 131 bis c.p. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante

Art. 133 c.p. Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;

2. dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato [c.p. 626];

3. dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1. **dai motivi a delinquere e dal carattere [c.p.p. 220] del reo 2;**

2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato 3;

4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

IPOTESI DI VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE

- articolo 29 comma 1 (**divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone**): **sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150**.

- Se l’abbandono di rifiuti su suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la **sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150**

IPOTESI DI VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE

- articolo 30 (obbligo della pulizia del suolo pubblico per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea): **sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150**

- articolo 35 comma 3 (obbligo di ripristino del sito da parte dei conduttori di cani): **sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300**

- articolo 37 (obbligo per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, di provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area): **sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300**

IPOTESI DI VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE

- articolo 41 (obbligo di pulizia dei rifiuti abbandonati da parte dei proprietari, locatari, conduttori di terreni non utilizzati): **sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450**

- articolo 42 (obbligo di pulizia, di ripristino delle condizioni originarie, di allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi in caso di scarico abusivo su aree private, da parte del proprietario, in solido con chi ha la disponibilità del terreno): **sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450**

Giurisprudenza- Sentenza Cassazione Seconda Sezione Civile n. 29427/2023

Amministratore di condominio: una responsabilità oggettiva?

L'amministratore condominiale ***non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale****, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e com issivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all'art. 6, della l. n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale* (Sez. 2 - ,Sentenza n. 4561 del 14/02/2023, Rv. 666879 - 01).

Giurisprudenza- Sentenza Cassazione Seconda Sezione Civile n. 29427/2023

“L’art. 1 l. n. 689 del 1981, avendo recepito anche per le sanzioni amministrative il **principio di legalità,** impedisce che sanzioni siffatte possano essere direttamente comminate da disposizioni contenute in fonti normative subordinate, quale un regolamento comunale o un’ordinanza del sindaco”; sì: esiste il principio di legalità, al quale deve conformarsi l’intera azione amministrativa e al quale debbono obbedire anche gli atti di normazione generale, regolamenti ed ordinanze, alle quali la legge inibisce la competenza ad introdurre sanzioni non disposte con legge, perché regolamento ed ordinanze sono “fonti normative subordinate”. E, per chi avesse dubbi, basta riportare l’articolo 1, comma 1, della legge 681/1981, rubricato “Principio di legalità”: “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”;

Giurisprudenza- Sentenza Cassazione Seconda Sezione Civile n. 29427/2023

Ma, l'articolo 7 del Tuel, nel suo unico comma dispone: "*Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni*". Viene ripetuto anche in questo caso il principio di **legalità**, pur posto nella supposizione che la legge disponga tendenzialmente, nelle materie di competenza dei comuni, prevalentemente principi e non disposizioni di dettaglio; ma, poiché una legge ordinaria (il Tuel) non può certo vincolare il Parlamento, sono frequentissime le leggi di dettaglio, che finiscono comunque per incidere sull'esercizio del potere regolamentare degli enti locali, circoscrivendolo ulteriormente. E l'articolo 7-bis attribuisce agli enti locali il potere di applicare sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti comunali, ma sulla base di due elementi, uno esplicito, l'altro implicito. Esplicitamente, l'articolo 7-bis, comma 1, precisa che il potere degli enti locali di stabilire sanzioni per violazioni ai regolamenti sia esercitabile "**Salvo diversa disposizione di legge**", perché il regolamento cede sempre alla legge; implicitamente, l'articolo 7-bis comunque sottintende che i comuni possono prevedere sanzioni per violazione dei propri regolamenti, sempre che detti regolamenti **obbediscano al principio di legalità**: quindi, se la legge non consente ai regolamenti di considerare una fattispecie come sanzionabile, l'articolo 7-bis non può essere applicato. Esso non è da intendere come "norma in bianco", attributiva ai comuni di un generalizzato potere di fissare la condotta e determinare la sanzione.

OBLAZIONE NELLE CONTRAVVENZIONI ART. 162 C.P.

Nelle contravvenzioni, per le quali la legge **stabilisce la sola pena dell'ammenda**, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento [c.p.p. 492], ovvero prima del decreto di condanna [c.p.p. 565], una somma corrispondente alla **terza parte del massimo della pena stabilita** dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

OBLAZIONE NELLE CONTRAVVENZIONI PUNITE CON PENE ALTERNATIVE ART. 162 BIS C.P.

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la **pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda**, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla **metà del massimo dell'ammenda** stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando

Veicoli fuori uso. TAR Veneto Sez. IV n. 2392 del 11 ottobre 2024

ORDINANZA DEL COMUNE che imponeva il ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione ed il conferimento in discarica autorizzata di una serie di rifiuti rinvenuti,

La **permanenza dei veicoli**, prolungata nel tempo per svariati anni, nel **cortile di un privato**, unitamente alla loro condizione di esposizione all'acqua e alle intemperie, al loro stato di sostanziale abbandono e alla concreta impossibilità anche di testarne la funzionalità a causa dell'accumulo incontrollato al loro interno di oggettistica varia, lungi dal poter essere considerata come un deposito temporaneo di oggettistica funzionale alla passione collezionistica del detentore, invero conferma la distrazione di tali beni dalla funzione loro propria e, al contempo, la malcelata intenzione del privato di evitare di smaltirli.

L'**esistenza di un ipotetico mercato di riferimento dei beni** in considerazione da sola non risulta essere una condizione che soddisfa i requisiti contemplati dall'art. 184 ter del t.u.a. La circolazione di tale materiale richiederebbe comunque che esso **conservi lo stato originario**, ossia che venga accuratamente conservato e regolarmente fatto oggetto di manutenzioni.

Veicoli fuori uso. TAR Veneto Sez. IV n. 2392 del 11 ottobre 2024

ORDINANZA DEL COMUNE che imponeva il ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione ed il conferimento in discarica autorizzata di una serie di rifiuti rinvenuti,

L'art. 184 ter del T.U.A. dispone che "*1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:*

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana".

Consiglio di Stato Sez. V n. 3666 del 30 aprile 2025

Nell'ambito dell'abbandono dei rifiuti, si conferma il principio cardine che sottolinea l'obbligo della rimozione, del recupero o dello smaltimento dei rifiuti e del ripristino dei luoghi inquinati da parte del responsabile dell'abbandono, solidalmente con il proprietario dell'area coinvolta o chi ne ha la disponibilità, **solo se dimostrata l'imputabilità soggettiva dell'abbandono e del deposito incontrollato dei rifiuti per dolo o colpa**. La giurisprudenza amministrativa ha ribadito che **non sussiste una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o titolare di diritti sulla superficie contaminata, ma è necessaria una responsabilità almeno colposa**, sia attiva che omissiva, **per non aver adottato le precauzioni richieste a tutela della proprietà, con la dimostrazione di dolo o colpa attiva/omissiva**. È illegittimo emettere ordinanze di smaltimento dei rifiuti rivolte ingiustamente al proprietario senza una adeguata documentazione che dimostri l'imputabilità soggettiva del comportamento. In questo contesto normativo basato sulla tipicità dell'illecito ambientale, non è ammessa una responsabilità oggettiva, ma è richiesta almeno la colpa come elemento fondamentale. Tale regola di imputazione per dolo o colpa non fa eccezioni, nemmeno per una possibile responsabilità solidale del proprietario dell'area in cui si è verificato l'abbandono incontrollato dei rifiuti, sotto il dettato dell'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006, che pone l'accento sull'autore dell'illecito come principale responsabile della rimozione, stabilita in via solidale con il proprietario e i titolari di diritti sulla superficie, se dimostrata una condotta dolosa o colposa. Il principio "chi inquina paga" rappresenta un principio eurounitario volto a responsabilizzare chi danneggia l'ambiente in conformità con la normativa vigente